

COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

PROVINCIA DI VARESE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

(Approvato con delibera C.C. N. 8 DEL 02.08.2014)

Indice Generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 – Orario di celebrazione

Art.5 – Tariffe

Art.6 – Accompagnamento Musicale

Art.7 – Organizzazione del servizio

Art. 8 – Normativa di riferimento

Art-9 -Entrata in vigore.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi legali della celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è funzione istituzionale.

ART. 2

Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato, già in possesso della corrispondente qualifica, o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più Consiglieri o Assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, previa istanza e conseguente comunicazione alla competente Prefettura.

ART. 3

Luogo della celebrazione

1. I matrimoni vengono celebrati pubblicamente:
 - a. senza alcun costo;
 - b. presso uno dei seguenti luoghi:
 - in un ufficio del Palazzo comunale;
 - nella sala polivalente di via Filippini n.17

In merito la preferenza espressa dai nubendi sarà accordata previa verifica della disponibilità dei due luoghi.

ART. 4

Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nella fascia oraria di servizio dell'Ufficio dello Stato Civile e, cioè, dal lunedì al sabato, con la possibilità di scegliere l'orario della celebrazione dalle ore 10.30 alle ore 11.30.
2. Sarà possibile celebrare un solo matrimonio per fascia oraria.
3. Sarà possibile, su richiesta, effettuare il servizio in orario pomeridiano, solo in via eccezionale, in favore di nubendi dei quali almeno uno cittadino residente in Cugliate Fabiasco e previa verifica di effettiva fattibilità sotto il profilo organizzativo, anche in funzione della necessaria richiesta presenza di personale .

4. La richiesta di celebrazione di matrimoni civili, in orario pomeridiano d'ufficio, risulterà accoglibile, per la sola giornata del giovedì, nella fascia oraria compresa tra le 15.00 e le 17.00 E solo in presenza di motivata richiesta.

Non risulta autorizzabile più di un matrimonio a pomeriggio.

ART. 5

Tariffe

Viene riconosciuta la gratuità del servizio.

ART. 6

Accompagnamento Musicale

I nubendi possono fruire di accompagnamento musicale durante la cerimonia.

La scelta dei brani e degli strumenti deve essere consona al luogo della celebrazione.

E' escluso l'uso di strumenti a percussione e lo svolgimento di manifestazioni musicali chiassose.

Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento di diritti SIAE, se ed in quanto dovuti, risulta a carico dei nubendi.

ART.7

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata, da parte dei nubendi, durante gli orari di apertura delle medesime.

3. La richiesta relativa all'uso delle sale potrà essere effettuata, per i matrimoni di cittadini residenti, all'atto della pubblicazione o, nel caso di matrimoni civili da effettuarsi su richiesta di altro Comune, direttamente all'ufficio di stato civile, all'atto della presentazione dell'istanza.

4. I nubendi dovranno comunicare all'Ufficio di Stato Civile, almeno il giorno precedente a quello fissato per la celebrazione del matrimonio, le esatte generalità dei testimoni e la scelta del regime patrimoniale.

5. E' vietato il lancio di coriandoli, petali o riso o quant'altro nella sala matrimoni, sulle scale e sotto il portico,

mentre nel cortile dei giardini è permesso unicamente il lancio del riso.

ART. 8

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
- D.Lgs. 18 agosto 2001 n. 267;
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Statuto Comunale

ART. 9

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore nel decimo quinto giorno successivo alla data dell'avviso .